

MEDIOEVO ITALIANO

RIVISTA TELEMATICA

ISSN: 2283-7655

Numero 1
(Gennaio - Dicembre 2014)

Direttore responsabile
Angelo Gambella

ISBN: 978-88-88812-47-2

© 2014 Drengo Srl
Casa editrice in Roma

Periodico telematico annuale, pubblicato esclusivamente in formato elettronico (PDF). Sito web della Rivista <<http://www.medioevoitaliano.org/rivista/>> (Legge 16 luglio 2012, n. 103, art. 3-bis comma 1). Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali.

Medioevo Italiano © Angelo Gambella 1999-2014.

per le edizioni



Drengo Srl
Editoria, Formazione, ICT
per la Storia e le Scienze Umane
<http://www.drengo.it/>

in collaborazione con

Medioevo
Italiano
Project

Associazione
Medioevo Italiano
<http://www.medioevoitaliano.it>



Società Internazionale per lo
Studio dell'Adriatico
nell'Età Medievale
<http://www.sisaem.it>

MEDIOEVO ITALIANO
RIVISTA TELEMATICA

Comitato Scientifico:

Massimo Bidotti, Roberta Fidanzia, Paola Novara,
Elena Percivaldi, Vito Sibilio, Ileana Tozzi.

Direttore Responsabile:
Angelo Gambella

Tutti i contributi della Rivista sono sottoposti
al giudizio di due *blind referees*.

Contributo estratto dal numero 1 (2014)

ANNA MARIA CANTORE

Il mito e l'impegno politico federiciano. Il LIBER AUGUSTALIS ed i provvedimenti a favore delle donne

Nella seconda metà dell'Ottocento, prima in Germania, poi in altri paesi, la ricerca storica assunse i requisiti di una impresa scientifica internazionale, volta a presentare fatti ed eventi, di cui fosse rimasta testimonianza, collocandoli lungo un asse cronologico lineare che aveva come riferimento l'idea di sviluppo e la legge di causalità. La realtà era intesa come flusso inarrestabile in cui tutto ciò che nasce è degno di perire. Le figure, le opere e gli eventi del passato erano ridotti a momenti transitori di un processo e, come tali, resi privi di ogni originalità¹. Jacob Burckhardt² avvertì il

¹ Cfr. R. DELLE DONNE, *Storiografia dell'Ottocento e del Novecento*, Voce tratta dalla federiciana, Opere Treccani 2005, pp. 17-22, http://www.treccani.it/.../Dalle_Opere_Treccanix_Federicianax_Storiografia_800-900.pdf.

² Jacob Burckhardt (Basilea, 25 maggio 1818 - 8 agosto 1897) è stato uno storico svizzero, tra i più importanti del XIX secolo. Nel 1860 pubblicò una delle sue opere fondamentali, *La civiltà del Rinascimento in Italia*, in cui formulò una netta separazione e antiteticità fra il periodo medievale, definito oscurantista, e il rinnovamento rinascimentale. Critico nei confronti della moderna società industriale e contrario alle tendenze idealistiche e storicistiche dominanti nel mondo accademico dell'epoca, elaborò una particolare disamina storiografica, chiamata *Kulturgeschichte*

bisogno di svincolarsi dai canoni diffusi dagli storici eruditi, incapaci di aprirsi all'uomo come autentico depositario e destinatario del sapere storico. Così ne *La civiltà del Rinascimento in Italia* (1860) analizza il manifestarsi della coscienza moderna e prende atto dei multiformi aspetti della vita nelle città e nei principati dell'Italia rinascimentale; Federico II è presentato, nella pagine introduttive, come il primo uomo moderno sul trono: essendo cresciuto, tra sospetti e pericoli, vicino ai Saraceni, aveva maturato una valutazione obiettiva delle cose. Tuttavia, analogamente ad altri uomini, che avevano operato fermamente nella storia, Federico suscitava nello storico qualche perplessità: per la stessa logica della modernità, era privo di un saldo fondamento morale e di valori, facile preda di tenaci passioni e non estraneo alle contraddizioni. Il filosofo Nietzsche³,

(storia della cultura - cultura nel senso di civiltà) nella quale enfatizzò lo studio dell'arte, della cultura e dell'estetica.

³ Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 ottobre 1844 - Weimar, 25 agosto 1900) tra i maggiori filosofi occidentali di ogni tempo, ebbe un'influenza articolata e controversa sul pensiero filosofico e politico del Novecento. Critico verso i valori tradizionali della società (filosofia, Cristianesimo e democrazia), mostrò la natura meramente metaforica e prospettica di qualsiasi principio trascendente e della stessa morale, così come di ogni concezione tradizionale. Il suo obiettivo era di smascherare la falsità e l'ipocrisia del sistema culturale su cui si fondava l'Europa dei suoi tempi e, in particolare, il mondo germanico. Egli assimilò la storia dell'Occidente a un lungo processo di decadenza dell'uomo e alla negazione della vita. Secondo Nietzsche l'affermazione della libertà era il destino dell'uomo. Destino che presupponeva l'esercizio della volontà di potenza che avrebbe condotto l'uomo alla condizione di Oltreuomo (l'uomo in grado di oltrepassare se stesso). L'affermazione della libertà e della spontaneità presupponeva il superamento dei condizionamenti, delle regole, degli obblighi derivanti dalle credenze religiose o, comunque,

invece, esaltava Federico II come grande spirito libero, eroe antimoderno e anticristiano che si oppose a quella decadenza che egli avvertiva nel culto moderno dell'interiorità e della profondità, da cui bisognava guarire risalendo in superficie, diventando chiari e leggeri. Federico II era il primo europeo di suo gusto, il genio tra gli imperatori tedeschi che, essendosi mosso nella luminosa chiarezza del contesto mediterraneo, simboleggiava forza e salute incorruttibili.

Il XIX secolo lasciava agli studi federiciani l'immagine di un sovrano pronto a concepire la realtà empirica quale componente oggettiva delle cose, di uno spirito libero convinto assertore dei valori di indipendenza ed autonomia che, provenienti dalla Grecia e dall'Islam, il cristianesimo avrebbe voluto sopprimere⁴.

Tuttavia, nel Novecento, alterna sarebbe stata la fortuna dell'imperatore svevo nella storiografia. In tal senso, occorre citare due opere emblematiche: la biografia dello storico tedesco E. Kantorowicz e la monografia dello storico inglese David Abulafia. La prima, iniziata nel 1922 e portata a termine dopo cinque anni, era espressione della crisi culturale in atto in Germania e, dunque, della necessità di ritrovare nel passato valori assoluti da riproporre nel presente; la seconda, risalente alla fine degli anni ottanta, presentava Federico II non come il despota rinascimentale, consegnato dalla tradizione, ma come uomo medievale⁵. Ai nostri giorni non si

dal riferimento a entità metafisiche. L'Oltreuomo sarebbe stato artefice della propria vita e avrebbe detto "sì" alla vita e al mondo, indifferente ai valori etici che considerava ormai morti.

⁴ Cfr. R. DELLE DONNE, *Storiografia dell'Ottocento e del Novecento...* op. cit. pp. 17-22.

⁵ Cfr. Ivi pp. 17-22.

può dire che il dibattito storiografico intorno a questa figura sia venuto meno: la monumentale opera di Wolfgang Stürner ne è un esempio, per non parlare, poi, del persistere del mito federiciano nella letteratura, nel folclore e nella grandiosità delle produzioni castellari. A più di 750 anni dalla morte, l'imperatore svevo suscita interesse e non si può non pensare che quest'uomo abbia avuto una personalità eccezionale e che la sua idea di stato avente come principi regolativi l'ordine, la pace, la giustizia e il diritto, finalizzato a tutelare i deboli e gli oppressi, a rivalutare la persona umana e a negare consuetudini barbariche, che sconfessavano la saggezza giuridica romana, sia veramente nuova e moderna. Si discorrerà della modernità dell'imperatore svevo non trascurando di considerare gli aggiornati paradigmi storiografici, indagando la natura del mito federiciano e parlando del suo monumento legislativo, in particolare dei provvedimenti varati in favore delle donne.

Per Ernst H. Kantorowicz, non immune al fascino dei tratti nietzschiani della figura di Federico, l'imperatore svevo non rappresentò l'irriducibile nemico del cristianesimo che ci ha privati della messe delle culture antiche e di quella islamica. Lo storico di Posen mostrò che Federicò II aveva saputo fondere l'eredità dell'Oriente e dell'antichità pagana, imprimendole il sugello della religione rivelata. Ecco il sovrano svevo apparire come custode dell'ordine terreno e cosmico che altrimenti sarebbe turbato dalle forze del male, come il legislatore che impartisce le leggi dello stato, in quanto specchio di quelle divine, come il giudice che ne sorveglia l'osservanza e punisce le trasgressioni: l'impero diviene presenza concreta e tangibile dell'armonia di Dio.

Kantorowicz dimostrava, così, che il conflitto tra i due poteri non aveva condotto a una netta differenziazione, ma a uno scambio istituzionale e simbolico. Tuttavia, diversamente dai medievisti del tempo, che privilegiavano le fonti diplomatiche a scapito delle cronachistiche, giudicate fuorvianti perché soggettive, Kantorowicz al mondo dei miti e delle leggende, fioriti nei sec. XII e XIII intorno allo Svevo, prestò insistita attenzione, incorrendo nelle forti ostilità di storici di sperimentata metodologia positivista che postulavano, come canone metodologico, la distinzione tra il piano dei fatti e degli eventi e la sfera della fantasia e delle rappresentazioni⁶.

Dal secondo dopoguerra la storiografia tedesca ha considerato Federico II non un dominatore del futuro, bensì il rappresentante di un'epoca, nutrita di cultura antica, che volgeva al termine. Questa immagine del sovrano svevo permane anche nella recente biografia di Wolfgang Stürner⁷ il quale rielabora le innumerevoli ricerche specialistiche, edite nel XX secolo, sui molteplici aspetti dell'età

⁶ Cfr. R. DELLE DONNE, *Kantorowicz, Ernst Hartwig*, Enciclopedia Treccani, <http://www.treccani.it> › Home › Scienze sociali e Storia › Storia.

⁷ Wolfgang Stürner, presidente della *Gesellschaft für Staufische Geschichte e V.* di Göppingen, è docente emerito di storia medievale presso l'Istituto storico dell'Università di Stoccarda, del quale è stato direttore. È inoltre autore di moltissime pubblicazioni e di saggi. Tra questi ultimi, citiamo i due volumi su Federico II: il primo è del 1992, e ha il titolo *Federico II. Il potere regio in Sicilia e Germania*; ne esiste anche una versione in italiana a cura dell'editore De Luca. Il secondo volume, del 2000, s'intitola invece *Federico II. L'Imperatore 1220-1250*.

federiciana, facendo luce sul conflitto che oppose l'imperatore al figlio Enrico e si risolse in tragedia⁸.

Benché fosse presto chiarito che l'unificazione italiana era estranea all'orizzonte politico di Federico II, la contrapposizione tra guelfi e ghibellini ha improntato, in Italia, il dibattito storiografico sull'imperatore svevo fino alla metà del XX secolo. L'opera di Gabriele Pepe *Lo Stato ghibellino di Federico II*, un saggio di polemica politica, edito nel 1938, già nel titolo, evidenziava la modernità dello stato ideato da Federico e l'intento di illustrare la battaglia anticuriale da lui condotta⁹. La replica a esso non tardava ad arrivare, nel 1949, con la biografia *Federico II di Svevia* di Emilio Nasalli Rocca di Corneliano, che condannò l'operato del sovrano svevo, improntato a ideali laici, perché – secondo l'autore – l'idea guelfa sarebbe stata l'unica in grado di guidare la vita politica¹⁰. La storiografia italiana, dunque, fino al secondo dopoguerra, si è prevalentemente rivolta alla figura dell'imperatore svevo con l'intento di ricostruirne la personalità e di valutarne l'opera in base alle categorie di

⁸ Cfr. P. MIELI, *Il conflitto tra Federico II e il figlio Enrico*, Corriere della sera, 15/12/2009, http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo.

⁹ Cfr. G. PEPE, *Carlo Magno. Federico II*, Firenze, Sansoni, 1968, pp. 139-140. Gabriele Pepe (Monopoli, 1899 - Roma, 1971), storico, docente di Storia medievale all'Università di Bari dal 1949 alla morte. Tra le sue opere: *Lo stato ghibellino di Federico II* (1938), *Il Medio Evo barbarico d'Italia* (1941), *La politica dei Borgia* (1946), *Il Medio Evo barbarico in Europa* (1949), *Il Mezzogiorno d'Italia sotto gli Spagnoli* (1952), *Un problema storico: Carlo Magno* (1952), *Pane e terra nel Sud* (1954), *Francesco d'Assisi tra Medio Evo e Rinascimento* (1965).

¹⁰ Cfr. E. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, *Federico II di Svevia*, Brescia, 1949.

“laicismo” e “teocrazia”, ravvisando in Federico II l’antesignano del Rinascimento o dell’Illuminismo¹¹.

In Inghilterra, dalla biografia *The Boy from Apulia*, di Richard Oke, edita a Londra nel 1936, all’opera di Georgina Masson, *Frederick II of Hohenstaufen. A Life* (Londra, 1957), fino al saggio di Thomas Curtis van Cleve, *The Emperor Frederick II of Hohenstaufen Immutator Mundi* (Oxford 1972), la principale preoccupazione è stata quella di accertare se in Federico II siano prevalse tendenze moderne e illuminate oppure elementi medievali e regressivi. Tale orientamento è culminato nella biografia dello storico inglese David Abulafia¹², la cui traduzione italiana risale al 1990 e che già nel titolo, *Federico II, un imperatore medievale*, tradisce l’intento di rivelare l’immeritata fama dell’imperatore svevo. Lo *stupor mundi*, secondo Abulafia, fu un figlio del suo tempo, non un implacabile avversario della S. Sede bensì un sincero promotore di tentativi di conciliazione e un convinto sostenitore del movimento crociato. Un accorto conservatore che, con oculata politica dinastica, mirò a tramandare ai suoi eredi i territori ereditati

¹¹ Cfr. R. DELLE DONNE, *Storiografia dell’Ottocento e del Novecento...* op. cit. pp. 17-22.

¹² David Samuel Harvard Abulafia (Twickenham, 12 dicembre 1949) è uno storico britannico. Ha pubblicato diversi libri sulla storia del Mediterraneo medievale, in particolare sul Regno di Sicilia, Napoli e sui domini Aragonesi, e il quinto volume della *New Cambridge Medieval History*. Al centro della sua attenzione vi è soprattutto la storia economica e l’incontro nel Mediterraneo delle tre grandi fedi monoteistiche. Fra le sue opere più note, si annovera il citato libro *Federico II: un imperatore medievale*, edito per la prima volta in Inghilterra nel 1988, che ha avuto svariate edizioni in lingua italiana.

o quelli da lui sottomessi. E se in Sicilia fu un signore assoluto perché caldeggiò un governo centralizzato, retaggio dell'antico regno normanno, non lo fu in Germania dove, per l'ostilità dei grandi principi tedeschi, adottò un sistema di governo decentrato. Quindi Federico II non avrebbe fatto altro che garantire la continuità dei sistemi tradizionali di governo nelle regioni a lui sottoposte¹³.

A ben vedere lo storico inglese Abulafia, oltre a condividere un'antica ostilità verso il sovrano svevo, fa proprio un orientamento storiografico iniziato negli anni cinquanta. L'attenzione degli storici per le grandi personalità del passato, in quegli anni, era scemata; si preferiva analizzare la storia per lunghi periodi, mettendone in luce le tendenze secolari. Ogni tentativo di collocare un uomo al centro della scena storica era inteso come desueta celebrazione delle eroiche imprese di un re o di un imperatore. Così, all'interno della miriade di studi specialistici volti alla ricostruzione di singoli aspetti dell'età normanno-sveva, Federico II spariva quasi del tutto o appariva legato tenacemente alle idee, ai sentimenti e alla realtà del Medioevo. Di tale tendenza storiografica la biografia di David Abulafia rappresenta il culmine: storicizzando l'immagine di Federico ne è derivato il suo radicale ridimensionamento¹⁴.

Dinanzi al moltiplicarsi di orientamenti tanto contrastanti, resta il mistero dell'origine e del perpetuarsi del mito. Se Federico II non fosse stato lo *stupor mundi*, la

¹³ Cfr. R. DELLE DONNE, *Storiografia dell'Ottocento e del Novecento ...* op.cit. pp. 17-22.

¹⁴ Cfr. *Ivi* pp. 17-22.

meraviglia delle genti che la pubblicistica e la storiografia hanno sostenuto, perché è stato ritenuto tale e per quale motivo il dibattito storiografico intorno alla sua figura non si è ancora sopito? Gli aggiornati paradigmi storiografici non consentono di considerare leggenda e tradizione come suggestioni e luoghi comuni privi di valore, che ostacolerebbero una valutazione obiettiva della persona dell'imperatore. Essi si avvalgono, invece, di quello che gli epistemologi definiscono “mito storico”, contenente un nucleo storico o che pretende di spiegare un evento, realmente accaduto, ancorandolo a una leggenda o a una profezia; non trascurando di considerare che alla creazione del mito contribuiscono motivazioni ideologiche o ideali di varia origine culturale e politica. In definitiva, l'orizzonte degli studi mitologici si è trasformato ed è emersa una problematica nuova: il mito è una dimensione irrecusabile dell'esperienza umana; è uno strumento del pensiero e, come tale, esprime, in forma narrativa diversa dagli enunciati astratti del filosofo o dello studioso, un sapere circa la realtà, una visione del mondo, ciò che Dumezil chiama ideologia¹⁵.

¹⁵ Georges Dumézil (Parigi, 1898 - 1986) è stato uno storico delle religioni, un linguista e filologo. Universalmente noto per le sue teorie sulla società, l'ideologia e la religione degli antichi popoli indoeuropei, comparando tra loro i miti di quei popoli, vi scoprì una struttura narrativa identica che, per Dumézil, rifletteva essenzialmente una stessa visione del mondo e della società.

Cfr. *Ivi* pp. 17-22; C. D. FONSECA, *Mito*, Enciclopedia federiciana Approfondimenti 2005, [http://www.treccani.it/enciclopedia/mito_\(Federiciana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/mito_(Federiciana)/); J. P. VERNANT, *Mito*, Enciclopedia del Novecento, <http://www.treccani.it> > ... > Religioni > Mitologia.

¹⁶ Gregorio IX, nato Ugolino di Anagni (Anagni, 1170 circa - Roma, 22

Nel nostro caso lo stesso Federico II fu artefice del proprio mito: nella lettera indirizzata a Iesi, sua città natale, nell'agosto 1239, si presentava nella duplice veste di Cristo e Cesare, di salvatore e moderatore del mondo, di giudice supremo e signore dell'universo. L'immagine che l'imperatore forniva di sé strideva con il contenuto del testo che papa Gregorio IX¹⁶, il 10 luglio dello stesso anno, aveva indirizzato a tutti gli arcivescovi, i vescovi e i re della cristianità. Federico II veniva paragonato dal Pontefice alla bestia del XIII capitolo dell'Apocalisse¹⁷. La curia regia non demonizzava l'avversario: reagiva diffondendo immagini che accentuavano il ruolo salvifico dell'autorità imperiale nella storia. L'imperatore, infatti, si sentiva investito del ruolo di guida al rinnovamento della vita religiosa della Chiesa, la quale non poté fare a meno di ostacolarlo¹⁸. Un veicolo privilegiato destinato a far sì che la memoria dell'imperatore si trasfigurasse nella leggenda e nel mito fu senza dubbio un'altra lettera, quella con la quale il figlio di Federico, Manfredi, comunicava al fratello Corrado la morte del loro

agosto 1241), fu il 178° papa della Chiesa cattolica dal 19 marzo 1227 alla sua morte.

«Due erano i principali motivi di attrito fra l'imperatore e il pontefice. Anzitutto, Federico non aveva mai adempiuto agli obblighi che si era assunto in ordine alla separazione tra impero e regno di Sicilia; secondo, egli aveva promesso al clero dei suoi domini una libertà che, nella pratica, era ben lontano dal concedere: per esempio non esitava a intromettersi sistematicamente nelle elezioni episcopali, cercando di favorire persone a lui fedeli o di ostacolare nomine di suoi avversari» (F. CARDINI - M. MONTESANO, *Storia Medievale*, Firenze, Le Monnier, 2006, pp. 286).

¹⁷ Cfr. C. D. FONSECA, *Mito*, n. 15.

¹⁸ Cfr. G. DAGRON, *Cesaropapismo*, [http: www.treccani.it](http://www.treccani.it) > ... > Scienze sociali e Storia > Religioni.

padre. In essa, al di là dei toni encomiastici e retorici, troviamo sinteticamente riassunti motivi sia d'impronta biblico-messianica sia di ascendenza classica politico-religiosa: "È tramontato il sole del mondo che brillava sui popoli; è scomparso il sole di giustizia; si è spento l'autore della pace"¹⁹.

La mente sagace e astuta dell'imperatore svevo aveva compreso che il ruolo del mito è quello di rinforzare la coesione sociale, l'unità funzionale del gruppo, presentando e giustificando, in forma codificata e gradevole da ascoltare, facile da tenere a mente e da trasmettere di generazione in generazione, l'ordine tradizionale delle istituzioni e dei comportamenti. Aveva intuito che il mito risponde alle esigenze della vita collettiva: soddisfa il bisogno di regolarità, di stabilità e perennità delle forme di esistenza, e permette agli individui, all'interno di una società e d'accordo con le regole usuali, di adattare le proprie reazioni gli uni verso gli altri, di sottomettersi alle stesse norme, di rispettare le gerarchie²⁰. Solo che, nel caso di Federico II, il mito assorbì il personaggio storico, di cui si dubitò che fosse mai morto e a cui si attribuì un imminente ritorno. Una prima comparsa di un falso Federico si registrò in Sicilia nel 1261-1262 e, contemporaneamente, si accreditò sempre più l'opinione che egli avesse scelto la sua dimora sull'Etna²¹.

¹⁹ Cfr. C. D. FONSECA, *Mito...*; J. L. A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia Diplomatica Frederici II* VI, 2, Parigi, Plon Fratres, 1852, pp. 811-814.

²⁰ Cfr. J. P. VERNANT, *Mito*, Enciclopedia del Novecento, <http://www.treccani.it> > ... > Religioni > Mitologia.

²¹ Cfr. C. D. FONSECA, *Mito...*; J.L.A. HUILLAARD-BRÉHOLLES, *Historia Diplomatica Frederici II...* pp. 811-814.

Il mito federiciano, così ben strutturato da sopravvivere alla morte dell'imperatore, rinvia al sistema istituzionale e mentale di cui esso è espressione particolare. Il disegno politico e culturale federiciano era fondato sul legame fra scienza e potere, fra interessi filosofici e obiettivi istituzionali, secondo un ideale di governo che interpretava il suo discendere da cause e leggi divine, naturali e umane, per individuare i collegamenti tra l'ordine fisico del mondo e l'ordine delle realtà politiche e giuridiche²². In base al principio dell'unità del sapere, la cultura di corte federicianiana diede vita a un modello scientifico pluridisciplinare ed enciclopedico, attraverso il quale cogliere le regole della natura e organizzare in modo armonico la società, fornendo al re gli strumenti utili a esercitare al meglio i propri compiti di governo²³.

La corte sveva era formata da un circolo di dotti che strutturavano le proprie ricerche in relazione alle curiosità scientifiche dell'imperatore e alle sue iniziative politico culturali. In tale contesto maturò l'idea del *Liber Constitutionum* che nel Medioevo, tempo di dissoluzione dello Stato e, perciò, di dominio esclusivo del diritto privato, si presenta con una indiscutibile carica di innovatività in quanto espressione di un progetto di ricostituzione e centralizzazione del potere politico, e di una sua crescente ingerenza nella vita sociale. La vera novità, tuttavia, che si

²² Cfr. P. MORPURGO, *Tuum studium sit velle regnare diu: la sovranità fondata sulla nuova filosofia e sulle nuove traduzioni*, Atti del XXXI Convegno storico internazionale, Todi, 1994, Spoleto, Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo, 1995, pp. 185.

²³ Cfr. F. ROVERSI MONACO, *Alchimia*, Treccani 2005, [http://www.treccani.it/enciclopedia/alchimia_\(Federiciana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/alchimia_(Federiciana)/).

manifesta con Federico, consiste in una diversa coscienza del rapporto fra potere e diritto. Il diritto medievale, in quanto espressione di un ordine soggiacente, ispirava l'ideologia e l'azione politica; Federico inverte il rapporto e piega il diritto a un disegno politico. L'esistenza di un disegno politico connota in modo originale il *Regnum*, già con Ruggero D'Altavilla e ancor più con Federico. Il discrimine, quindi, fra la monarchia del genuino medioevo e la nozione di Stato riposa in una diversissima psicologia del potere, secondo cui l'idea di Stato non sussiste se manca il disegno politico che la traduce in potere compiuto. Lo Stato, dunque, rispecchia un certo modo di intendere la potestà politica e i suoi compiti; è un programma che tende alla globalità; è l'aspirazione a far coincidere l'oggetto del potere con la totalità dei rapporti sociali²⁴.

La Costituzione federiciana nacque dal disegno politico del suo autore ma fu anche espressione del generale risveglio legislativo che caratterizzò l'Europa del XIII secolo contando su una comune cultura giuridica, legata alla riscoperta del diritto romano. Nel proemio al *Liber Augustalis*, Federico II si proclamava, oltre a *filius et minister iustitiae*, *pater iustitiae*: il re non si limitava ad applicare il diritto, nato prima e al di fuori di lui, ma lo creava in quanto *pater legis*. Ciò destò non poca preoccupazione in Gregorio IX: secondo una concezione ormai sedimentatasi nel tempo, le leggi non si creavano; potevano essere solo interpretate o restaurate, scaturendo da un ordine ispirato da Dio. Per sua natura, il diritto era inteso

²⁴ Cfr. O. ZECCHINO, *Liber Constitutionum*, Treccani, [http://www.treccani.it/.../liber-constitutionum_\(Federiciana\)](http://www.treccani.it/.../liber-constitutionum_(Federiciana)).

come eterno e immutabile²⁵. Il legislatore non poteva esserne l'arbitrario creatore, ma solo il rivelatore attingendo alle fonti inesauribili della Scrittura. L'imperatore, dal suo canto, dimostrava di aver recepito un'idea presente nella cultura giuridica del suo tempo e maturata nella scienza giuridica bolognese, nel quadro della riflessione sul tema dei rapporti fra *ius* ed *equitas*²⁶.

La certezza del diritto imponeva di inquadrare – entro gli schemi, rielaborati e aggiornati, offerti dal diritto giustiniano – le norme affermatesi per via consuetudinaria. Poiché alcuni usi risultavano legati a una cultura rozza e contrastavano con il principio di una giustizia superiore, la scienza giuridica aveva maturato la convinzione che l'unico dei tanti giudici attivi in un ordinamento unitario, in grado di sanare l'antinomia, fosse il monarca che, attraverso le leggi generali, poteva abrogare gli usi iniqui e tradurre l'*equitas* in *ius*. Dunque, il diritto consuetudinario doveva conformarsi al principio di equità; l'attività legislativa doveva completare la missione di giustizia, incarnata dal re, consentendo di esercitare la giustizia sostanziale quale funzione primaria del principe²⁷.

Il Regno non porgeva al sovrano, né in Sicilia, né in Italia meridionale, quella materia plastica, suscettibile di trasformazioni più o meno demiurgiche, che fu rappresentata

²⁵ Cfr. A. FELL, *London. Origins of Legislative Sovereignty and the legislative State, IV Medieval or Renaissance origins? Historiographical debates and deconstruction*, New York, Praeger, 1991, pp. 151-169.

²⁶ Cfr. O. ZECCHINO, *Liber Constitutionum...* op. cit.

²⁷ Cfr. *Ivi*.

da Kantorowicz²⁸. Offriva, al contrario, osserva Giuseppe Galasso, una materia difficile e complessa, che già aveva dimostrato una forte e significativa renitenza allo sforzo dei sovrani normanni per imporre una effettiva e stabile disciplina statale²⁹. Quando Federico tornò nel Regno gli intrinseci limiti del potere regio erano stati fortemente aggravati da una crisi trentennale, che dalla morte di Guglielmo II, nel 1189, non aveva praticamente conosciuto interruzioni. Le leggi e gli statuti fissati dai suoi predecessori erano inosservati e inoperanti e occorreva procedere, oltre che a rilanciare i precedenti, a un nuovo ordinamento³⁰. Le consuetudini giuridiche praticate nel Regno di Sicilia distinguevano quattro fondamentali ripartizioni: la Capitanata, la Terra d'Otranto e Taranto conservavano la tradizione legislativa romana che rivalutava lo status della donna in quanto *domina*, cioè moglie e madre; in tutto il Mezzogiorno longobardo, specie nella Terra di Bari, era forte – invece – l'influsso della normativa longobarda che disconosceva alla donna, sottoposta al *mundio*³¹, qualsiasi

²⁸ Cfr. E. KANTOROWICZ, *Federico II, imperatore*, Milano, Garzanti, 1988, pp. 99.

²⁹ Cfr. G. GALASSO, *Regno di Sicilia*, in Federiciana Treccani, [http://www.treccani.it/.../regno-di-Sicilia_\(Federiciana\)/](http://www.treccani.it/.../regno-di-Sicilia_(Federiciana)/)

³⁰ Cfr. A. CERVONE, *Constitutionum Regni Siciliarum libri III*, Editore di Neapoli, 1773, pp. 6-7.

³¹ *Mundio* [dal latino medievale *mundium*; antico inglese *mund* (= mano, protezione), tedesco *Mund* (= protezione)]. Nell'antico diritto germanico, il mundio era il potere domestico esercitato dal capo della famiglia o gruppo parentale; consisteva in una signoria assoluta e illimitata su tutte le persone e le cose appartenenti al gruppo familiare e, nei rapporti esterni, nella protezione e difesa esercitate dal "mundualdo" sui sottoposti, dato che questi non avevano piena capacità giuridica, né beni propri.

forma di autonomia; nelle aree interne, meno esposte ai fermenti politici ed economici delle coste, esistevano zone di diritto franco-normanno nelle quali la posizione della donna era di subordinazione all'uomo; in Sicilia, i costumi arabi ed ebraici e un'osmosi dei vari diritti garantivano alle donne maggiore dignità³².

Secondo lo storico tedesco Norbert Kamp la monarchia, riconoscendo i bisogni dei sudditi, la loro esigenza di amministrazione ordinata e di diritto, organizzava una rete amministrativa capace di garantire ovunque la sua presenza senza lasciare spazio a centri di potere autonomo: Chiesa, feudalità, municipalità³³. Il *Liber Constitutionum* rappresentava il fulcro di questo nuovo ordinamento; tutto il complesso giuridico si esplicava attraverso tre libri, per un totale di 253 titoli. Il primo libro comprendeva 107 titoli: esordiva con le norme a difesa della fede, cui seguivano quelle in nome della *maiestas*, della pace interna e dell'ordine pubblico, quelle sulla giustizia, l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione finanziaria e dei castelli, e quelle sul processo civile. Il secondo libro, 52 titoli, conteneva norme processuali, penali e sulla responsabilità dei giudici. Il terzo libro includeva 94 titoli, concernenti i beni della Corona, la

³² Cfr. N. A. PATRONE, *La donna*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno svevo: atti delle nonde Giornate normanno-sveve: Bari, 17-20 ottobre 1989/a cura di Giosuè Musca, Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp.103-130.*

³³ Cfr. N. KAMP, *Potere monarchico e chiese locali in Federico II e la Sicilia*, a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1998, pp. 65-83.

feudalità, le professioni e i mestieri, l'ambiente, il commercio, l'agricoltura e una varietà di reati³⁴.

L'opera manca di organicità; pertanto, i 45 titoli sulle donne sono raggruppati in modo disuguale nei libri delle *Constitutiones*: undici norme si trovano nel primo, otto nel secondo, ventisei nel terzo e tutte riflettono il pensiero globale del legislatore. All'intersezione di vari diritti, dal pubblico al privato, dal feudale all'ecclesiastico, da quello di famiglia, al patrimoniale e al successorio, fino alle attività sociali della pubblica amministrazione, la donna si rivelava, osserva Raffaele Iorio, punto di riferimento dell'intera civiltà e persino della politica interna del Regno³⁵.

La costituzione normanna, anteriore al 1182, rendeva valide, giuridicamente, alcune pratiche che, favorendo il duplice privilegio di mascolinità e di maggiore età, escludevano le figlie dall'eredità a vantaggio dei fratelli. In assenza di eredi diretti maschi, l'eredità paterna o fraterna spettava ai parenti maschi di grado collaterale³⁶. Trasformando il nesso feudale a proprio vantaggio, l'imperatore Federico II sottopose al suo controllo importanti momenti della vita privata dei feudatari: matrimonio, successione, minore età, vedovanza,

³⁴ Cfr. O. ZECCHINO, *Liber Constitutionum*, op. cit.

³⁵ Cfr. R. IORIO, *La fragilitas sexus tra legge e prassi sotto Federico II*, in Aa Vv, Studi in onore di Giosuè Musca, a cura di C.D. Fonseca e V. Sivo, Bari, Edizioni Dedalo 2000, pp. 249-268.

³⁶ Cfr. B. SOUSTRE DE CONDAT, *Le donne nella giurisprudenza medievale siciliana, parte seconda*, [http: www.stupormundi.it](http://www.stupormundi.it); G. ANDENNA, *Feudo, Federiciana* 2005, [http: www.treccani.it/enciclopedia/feudo_\(Federiciana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/feudo_(Federiciana)/)

costituzione di dote³⁷. In rapporto a tale ordinamento feudale, lo Svevo disciplinò a Melfi la materia relativa al diritto di successione (III, 26; III, 27), stabilendo che, in caso di mancanza di figli maschi, il feudo passasse alle figlie superstiti, con piena potestà se maggiorenni, con la guida di un tutore, nominato dal sovrano, se in età minorile (III, 26); dispose, poi, che i figli e i nipoti, senza distinzione di sesso, fossero ammessi alla successione dei feudi *in capite*, che tra i collaterali non rientrassero le sorelle del *de cuius* le quali si fossero sposate e avessero ricevuto la dote; che le figlie nubili, rimaste nella casa paterna, escludessero dall'eredità del genitore le sorelle coniugate e dotate; che nei feudi *iure Francorum* le sorelle maggiori non dotate escludessero dalla successione paterna le minori, mentre in quelli *iure Langobardorum* l'eredità venisse divisa tra tutte le figlie, coniugate o nubili che fossero (III, 27)³⁸.

Una mirabile sintesi di tradizione e innovazione³⁹ definiva l'intimo carattere della legislazione federiciana. Tra le fonti del *Liber*, le Assise occupano un posto di primaria importanza: dei 45 titoli sulle donne, ben 23, quasi tutti nel terzo libro, ripropongono la vecchia legislazione dell'avo normanno Ruggero II. L'utilizzazione delle Assise di Ruggero nel testo delle *Constitutiones* rispecchiava una

³⁷ Cfr. R. IORIO, *La fragilitas sexus tra legge e prassi sotto Federico II...* op. cit. pp. 249-268.

³⁸ Cfr. M. CARVALE, *Giustizia* in *Federiciana*, Treccani, [http://www.treccani.it/enciclopedia/giustizia_\(Federiciana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giustizia_(Federiciana)/)

³⁹ Cfr. H. DILCHER, *Diritto imperiale e diritto regio nella Sicilia sveva*, in *Il "Liber Augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia*, antologia di scritti a cura di A. L. TROMBETTI BUDRIESI, Bologna, Patron, 1987, pp. 305-324.

precisa scelta di Federico che, alla vigilia della redazione del Codice, ordinò ai giustizieri di individuare ciascuno quattro *boni homines*, che conoscessero le Assise, affinché ne verificassero l'effettività nella realtà viva del Regno e le ricostruissero nei testi originari⁴⁰.

Sei titoli sono aggiunte posteriori, che ben rappresentano il mutamento delle esigenze politiche e l'emergere di principi etici frutto della maturazione di nuovi valori umani. Nell'ottobre 1231 si accoglievano gli stranieri come partecipi della fecondità del Regno, ma due anni dopo si proibivano i matrimoni misti con estranei al Regno stesso⁴¹. Le disposizioni legislative di Federico II se, da un lato, rivelavano la volontà di non discriminare i sudditi stranieri, in quanto non cristiani, d'altro canto, sul solco della legislazione normanna, miravano alla netta separazione dei sudditi cristiani da quelli appartenenti ad altri gruppi etnico-religiosi. Il divieto di contrarre matrimonio con gli stranieri consentiva di rendere riconoscibili le diverse etnie e di evitare la contaminazione, la maggiore minaccia per l'integrità della società. Federico II dispose che gli Ebrei vivessero secondo i loro costumi e che i musulmani, in maniera conforme alla loro tradizione, vivessero in comunità cittadine governate da organismi autonomi: a Lucera, ad Acerenza e altrove⁴². Nel 1240 si concedeva patrocinio gratuito alle donne bisognose nei tribunali e per loro si stabiliva la precedenza nel

⁴⁰ Cfr. R. IORIO, *La fragilitas sexus tra legge e prassi sotto Federico II ...* op. cit. pp. 249-268.

⁴¹ Cfr. Ivi pp. 249-268.

⁴² Cfr. S. SIVO, *I Saraceni in Italia meridionale tra XIII e XIV secolo*, <http://www.historiabari.eu>.

calendario dibattimentale; nel 1246, ristrutturando in senso più accentrato l'intero assetto giuridico amministrativo dello Stato, si vietava l'ingresso alle donne negli uffici pubblici; nel 1241 si imponeva al ceto feudale la preventiva autorizzazione regia nel contrarre matrimonio⁴³.

I suddetti titoli, non presenti nella stagione melfitana, si collocano a fondamento e a cornice dell'intero impianto normativo sui deboli e sulle donne, irradiando una luce di modernità su tutto il pensiero del legislatore il quale ai deboli – compresi gli stranieri – riconosce la possibilità di invocare a protezione il nome dell'imperatore con l'obbligo, severamente sanzionato per l'aggressore, di desistere dalla violenza. Se un uomo veniva ucciso e non venivano trovati i colpevoli, i possessori del luogo in cui era avvenuto l'omicidio erano tenuti a pagare una somma di cento augustali, se la vittima era cristiana. Nel caso in cui la vittima fosse stata ebrea o saracena il risarcimento veniva dimezzato. La vita di uno straniero non era ancora considerata alla pari di quella degli altri sudditi. Ma colui che, avendo sentito gridare una donna invocante aiuto, non l'avesse soccorsa, era tenuto a pagare all'erario 4 augustali come penale per una così grave inerzia⁴⁴.

È evidente che Federico II attribuiva all'Impero non soltanto un'origine divina, ma anche uno scopo supremo: la salvezza degli uomini da perseguire attraverso la giustizia,

⁴³ Cfr. R. IORIO, *La fragilitas sexus tra legge e prassi sotto Federico II...* op. cit. pp. 249-268.

⁴⁴ Cfr. H. HOUBEN, *Il rispetto interetnico e interreligioso da Ruggero II a Federico II*, [http: www.stupormundi.it](http://www.stupormundi.it); B. TRAGNI, *La condizione delle donne nel Liber Augustalis di Federico II*, [http.www.stupormundi.it](http://www.stupormundi.it).

che rappresentava lo strumento più efficace al fine di garantire al popolo, che Dio gli aveva direttamente affidato, una pace stabile e duratura⁴⁵. L'amministrazione della giustizia regia risulta ampiamente disciplinata nel *Liber Constitutionum* da norme che possono essere raccolte in tre gruppi: quelle che individuano una sfera di competenza riservata al monarca e alle sue corti, quelle che definiscono la competenza dei magistrati regi e, infine, quelle che regolano la procedura da seguire nelle corti di questi ultimi⁴⁶.

Delineando l'ambito della giustizia riservato al sovrano, Federico II ricalcava le orme dell'avo normanno Ruggero II il quale, nelle Assise di Ariano del 1140, aveva assegnato all'esclusiva competenza delle proprie corti un gruppo di reati rilevanti ai fini della pace e dell'ordine sociale. Questa scelta politica, nel corso del XII secolo, fu adottata anche dall'altra monarchia normanna, quella inglese: la raccolta di consuetudini, redatta in Inghilterra durante il regno di Enrico I (1100-1135) e nota con il titolo di *Leges Henrici I*, attribuiva unicamente al monarca e alle sue corti la giurisdizione relativa ad alcuni crimini, sottraendola agli ordinamenti particolari⁴⁷.

Richiamandosi, dunque, a una consolidata tradizione e ampliando, rispetto alle Assise di Ariano, la riserva penale del monarca, Federico II proibiva innanzi tutto la giustizia

⁴⁵ Cfr. M. CARVALE, *Sicilia, Regno di, Amministrazione della giustizia, Federiciana* 2005, [http://www.treccani.it/.../Sicilia-regno-di-amministrazione-della-giustizia_\(Federiciana\)/](http://www.treccani.it/.../Sicilia-regno-di-amministrazione-della-giustizia_(Federiciana)/) -

⁴⁶ Cfr. M. CARVALE, *Sicilia, Regno di, Amministrazione della giustizia* ...op. cit.

⁴⁷ Cfr. *Ivi*.

privata (I, 8), il duello (I, 44) le guerre private e le rappresaglie (I, 9), la detenzione e il porto d'armi da parte di quanti non appartenessero al ceto militare (I, 10; I, 11; I, 12). Affidava alla giustizia regia i reati contro la persona e la sacralità del sovrano; i delitti contro la religione e il clero, infine, un'ampia sfera di reati comuni tra cui il ratto di vergini e vedove (I, 22.1), la violenza sulle donne (I, 22.2; I, 44), sulle meretrici (I, 21), l'adulterio (III, 74; ma il marito che coglieva la moglie in flagranza di reato era legittimato a uccidere il correo: III, 81), oltre ai reati di usura (I, 6.1; I, 6.2), di percosse (I, 13; I, 14), di turbamento della pace sociale (I, 25; I, 26), di omicidio (I, 27; I, 28; III, 88; III, 89), di latrocinio e furto (I, 44), violazione di case (I, 44), di incendio (I, 44; III, 87), di taglio di alberi da frutto e di viti (I, 44), di falsificazione di documenti (III, 61), di adulterazione di moneta (III, 62; III, 63), di falsa testimonianza (III, 65) e di spergiuro (III, 90), di sottrazione di testamento (III, 66; III, 67), di veneficio (III, 69-73), di vendita di uomo libero (III, 86), di gioco a dadi (III, 90). Si trattava di un ampio settore della giustizia penale che il monarca avocava a sé, lasciando alle corti la sola competenza per i delitti minori. Tuttavia la giustizia penale non rappresentava l'unico campo d'intervento delle corti regie: infatti, i magistrati del sovrano avevano ampia giurisdizione, anche se non esclusiva, in materia civile, signorile e feudale⁴⁸.

Dalle Assise ruggeriane, che rappresentavano il tentativo di far risorgere il diritto codificato nell'Europa del secondo millennio, Federico II attinse tre componenti relative alla condizione femminile: la donna come *res fragilis*, come

⁴⁸ Cfr. *Ivi*.

risiedente nella potestà del maschio eminente della famiglia, la donna come oggetto di possibile usurpazione di proprietà tramite la violenza. Violenza che, perpetrata contro una donna *in potestate viri*, determinava l'adulterio o il ratto, contro un oggetto *in potestate patris* configurava lo stupro. E se a gestire la sessualità, oltre al *vir* e al *pater*, interveniva la mezzana, si verificava il meretricio⁴⁹.

Relativamente all'adulterio, il degrado dei costumi, che inquinava la società, era contrastato severamente ed emerge la volontà di assegnare al matrimonio un'essenza distinta dalla spontaneità degli affetti e delle passioni. Non è un caso che Federico, analogamente a Ruggero II, avesse cercato di definire le differenze tra concubina e legittima consorte attraverso la pubblicità del matrimonio da celebrarsi al cospetto della Chiesa. L'intento era di eliminare forme di convivenza che finivano con l'essere assimilate al matrimonio. Nei riguardi dell'adultera la condanna era netta e disumana in quanto ella, con la sua condotta, scardinava le fondamenta dell'ordine costituito: poneva in pericolo la convivenza matrimoniale che non era solo una questione personale, ma della famiglia e dell'intera società. Matrimonio e buon andamento della vita sociale erano due aspetti diversi dello stesso gioco politico ed economico, tanto più che nei documenti del periodo manca qualsiasi riferimento che possa far pensare a un matrimonio celebrato per amore e non per ragioni economiche e sociali. Dal Concilio di Trento (1545-1563), per la prima volta nella storia dei concili ecumenici, si accennerà al ruolo dell'amore nel matrimonio. Federico II

⁴⁹ Cfr. R. IORIO, *La fragilitas sexus tra legge e prassi sotto Federico I...*, op. cit. pp. 249-268.

decretava che l'adultero, dichiaratamente manifesto, fosse condannato alla confisca dei beni; che se il marito avesse sorpreso la moglie in flagrante adulterio avrebbe potuto uccidere sia la moglie sia l'adultero. L'Assise XXVIII concedeva al marito il diritto di tagliare il naso alla moglie adultera; anche se egli non avesse voluto vendicarsi, l'adultera sarebbe stata comunque flagellata pubblicamente. Diversa la posizione della meretrice, alla quale era attribuita la funzione di difesa dell'ordinato sviluppo della società in quanto contribuiva a salvaguardare l'onore delle mogli, la verginità delle figlie e delle suore e impediva la disgregazione dell'ordine coniugale. Era del resto ciò che scriveva Sant'Agostino nel *De civitate Dei*: è peggio profanare un matrimonio d'altri che giacere con una meretrice⁵⁰.

In genere le donne, distinte in vedove, vergini e coniugate erano considerate per il loro corpo, il loro sesso, il loro rapporto con la famiglia e con l'uomo. Corpo, sesso e rapporto con l'uomo collocavano, invece, le meretrici nel contesto sociale in base al lavoro che espletavano, al luogo in cui risiedevano, alla condizione economica e all'età. Le meretrici, dunque, si collocavano tra le persone dotate, sia pure in negativo, di autonomia economica e di individualità giuridica⁵¹. In fatto di soldi la differenza tra lecito e illecito era sottile e San Tommaso nella *Summa* precisava che il

⁵⁰ Cfr. S. TRAMONTANA, *La meretrice* in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno svevo*, atti delle nonde Giornate normanno-sveve: Bari, 17-20 ottobre 1989 /a cura di Giosuè Musca, Bari, Edizioni Dedalo 1991, pp. 79-102; C. CHAUVIN, *Les Chretiens et la prostitution*, Paris, Ed. du Cerf, 1983, pp. 56-60.

⁵¹ Cfr. J. BEAUCAMP, *La situation juridique de la femme à Byzance*, in «Cahiers de civilisation médiévale», XX Poitiers, 1977, pp. 148-49.

meretricio è turpe agli occhi di Dio, ma il guadagno che ne deriva non è né ingiusto né illegale, pertanto può essere versato come decima alla Chiesa ed elargito in elemosina⁵². Federico II, alla stregua della Chiesa, non condannava le meretrici per quel che erano e facevano, ma per le loro esibizioni pubbliche. Unica preoccupazione del sovrano era quella di salvaguardare le famiglie e regolamentare i comportamenti delle meretrici. L'imperatore stabiliva che le meretrici non si recassero ai bagni frequentati dalle donne oneste e che risiedessero fuori le mura della città; prestava, inoltre, scrupolosa attenzione al controllo dei frequentatori delle taverne. Infatti attorno alle taverne, ai mulini, ai bagni gravitava quell'ambiente di vizio, di miseria, di ricerca affannosa di denaro, di lenoni e ruffiane nei cui confronti le *Constitutiones* sveve ricorrevano a pene esemplari. Federico II disponeva che i mediatori di libidine e le mezzane dovessero subire il taglio del naso o l'apposizione di un marchio sulla fronte, e che dovessero essere frustati pubblicamente⁵³.

La norma del *Liber Augustalis* relativa allo stupro e alla violenza sulle donne evidenzia una realtà sociale in cui le brutalità e le sopraffazioni contro le meretrici erano frequenti e allarmanti. Il titolo 21 del libro I delle *Constitutiones* recita: “Queste donne miserabili che, a causa della loro turpe attività, sono considerate meretrici, godano della nostra benevolenza, riconoscenti che nessuno le costringa contro il loro volere a soddisfare le proprie

⁵² Cfr. T. D'AQUINO, *Summa Theologiae*, Torino, Edizione Marietti, 1962, II, II, 32, c.17, pp. 83.

⁵³ Cfr. S. TRAMONTANA, *La meretrice...* op. cit. pp. 79-102.

voglie”⁵⁴. In un’epoca in cui San Tommaso collocava lo stupro al penultimo posto nella gerarchia dei peccati di lussuria e lo considerava più un’offesa al diritto dell’uomo che una violenza alla condizione umana della donna, la legge di Federico II, pur tesa essenzialmente al mantenimento dell’ordine pubblico, acquista una notevole rilevanza se si considera che, nello stesso periodo, a Colonia vigevano norme che tutelavano giuridicamente quanti violentavano le donne nubili o sposate che, nonostante i divieti, circolassero di notte per strade o piazze⁵⁵. Quanto alle madri che, per desiderio di guadagno, prostituivano le figlie, Federico II, a modifica dell’Assise XXX di re Ruggero, stabiliva che sarebbe stato severo più che ingiusto punirle quando non avevano di che maritarle e nutrirle⁵⁶.

Questi riferimenti al testo delle *Constitutiones* melfitane aiutano a comprendere che, con le norme del 1231, Federico II cercava, attraverso le pene, di dare equilibrio alla vita sociale e di rafforzare la condizione femminile a tutti i livelli. Infatti in esse è prevista l’estensione alla patrimonialità non feudale – e, dunque, a tutte le donne del Regno – di una Costituzione che prendeva originariamente in esame la sola condizione delle figlie dei dinasti feudali⁵⁷.

⁵⁴ Cfr. Ivi pp. 79-102.

⁵⁵ Cfr. G. PEPE, *Carlo Magno. Federico II*, Firenze, Sansoni 1968, pp. 139-140.

⁵⁶ Cfr. R. IORIO, *La fragilitas sexus tra legge e prassi sotto Federico II...op. cit.*, pp. 249-268.

⁵⁷ Cfr. P. COLLIVA, *La successione feudale nelle Constitutiones Augustales*, in Atti delle giornate federiciane. Società di Storia Patria per la Puglia. Convegno XV, Oria, Puglia Grafica Sud 1980, pp. 53-63.

L'acuto senso di osservazione, il profondo realismo politico, la prudenza e l'astuzia connotano l'intuizione centrale del pensiero politico-giuridico di Federico II: senza l'unità delle diverse forze sociali, dei vari contrastanti poteri non c'è Stato. A questo alto senso dello Stato, inteso come senso del diritto e della legalità, si aggiunge quello altrettanto alto della giustizia. Ambedue nell'imperatore svevo traevano origine dalla razionalità e dalla sentita esigenza di tutelare l'esistenza e la dignità della persona umana e della famiglia⁵⁸.

L'Università di Napoli, da lui fondata, e la corte di Palermo sono espressione della fiducia nella cultura come guida. L'istruzione come obbligo e dovere, l'educazione politica permanente, l'attenzione rivolta non tanto alle vicende contingenti quanto a tutto il sapere, all'intelligenza delle cose e all'interpretazione della realtà sono fattori determinanti in Federico II. La dottrina non valeva per sé, ma in quanto veniva tradotta in beneficio comune. Le fonti cui Federico attinge sono molte: il pensiero aristotelico e, dentro questa matrice, l'averroismo⁵⁹; la fede nello *ius*

⁵⁸ Cfr. D. PANSINI, *L'idea dello Stato in Federico II*, in Atti delle giornate federiciane, Oria, 1968, Società di Storia patria per la Puglia, Convegno II, pp. 79-119.

⁵⁹ Averroè, il più famoso pensatore musulmano dell'Occidente medievale, nacque a Cordova nel 1126 e morì a Marrakesh nel 1198. Fu celebre in Occidente sin dal Medioevo (*Divina Commedia*, *Inferno*, IV, 144) soprattutto per i commentari a quasi tutta l'opera di Aristotele (integrata, per la politica, dalla *Repubblica* di Platone). Non per questo bisogna, tuttavia, considerarlo seguace pedissequo dello Stagirita: nei commentari egli dimostra, in modo eminente, la propria indipendenza di giudizio e anche l'audacia di talune sue posizioni (si pensi alla questione degli intelletti, donde scaturì la convinzione degli averroisti latini che egli

commune che da Giustiniano a Irnerio⁶⁰ si era diffuso in Italia; il patrocinio di movimenti laici e religiosi, al limite dell'eresia, di fatto sostenuti, seppure ufficialmente condannati; l'orgogliosa consapevolezza del proprio ingegno e del proprio destino⁶¹. Tutti questi fermenti confluiscono nel *Liber Augustalis*, che esprime per intero l'uomo e si qualifica come il più grande monumento legislativo laico del medioevo⁶².

negasse l'immortalità dell'anima). Dunque, poiché Averroè sembra esprimere più liberamente le proprie idee filosofiche proprio nei commenti, questi ultimi giocano un ruolo decisivo nella ricostruzione del suo pensiero.

⁶⁰ Irnerio fu il primo maestro che lesse in pubblico i testi giustiniani e divulgò il risultato dell'analisi svolta su di essi. È stato indicato dalla tradizione quale precursore e fondatore della scuola bolognese, dove fu notevole l'accorrere di studenti, provenienti da tutta Europa, per poter assistere alle *lecturae* dei professori e per ascoltare il maestro che rivelava testi misteriosi, da secoli dimenticati, mortificati e avviliti dalla cultura alto-medievale. Così nacque la prima *universitas* della storia: l'università di Bologna, appunto, dove lo studio del diritto era organizzato, secondo basi scientifiche, in una struttura stabile, sorta grazie alla spontanea associazione di *scholares*, e dotata di uffici, magistrature e statuti.

⁶¹ Cfr. A. VALLONE, *Il federicismo*, in Atti delle giornate federiciane, Società di Storia Patria per la Puglia, Convegni XV Oria, Puglia Grafica Sud, 1980, pp. 29-52.

⁶² Cfr. E. BESTA, *Storia del diritto italiano*, Le fonti, Milano, Hoepli, 1925, I (2), pp.731.

Finito nel mese di marzo 2014 presso Drengo Srl - Roma.